

REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO I MALTRATTAMENTI, SULLA DETENZIONE E LA TENUTA DEGLI ANIMALI



Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi fondamentali. Scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nel Comune di Bergamo, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.

In particolare si richiama alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978, ed alla *Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione*, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.

Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Bergamo istituisce con nomina del Sindaco il "Garante per la tutela degli animali" e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito:

- pesci
- anfibi
- rettili
- uccelli
- mammiferi

Art. 2 Valori etici e culturali

Il Comune di Bergamo, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune di Bergamo riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Bergamo individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 Segnalazione e autorizzazione

L'attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa richiesta da parte dell'interessato e consequente autorizzazione del

competente Ufficio comunale, previo parere della Divisione Ecologia e Ambiente che, a sua volta, acquisirà il preventivo parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario:

- a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
- b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
- c) negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature;
- d) mostre ed esposizioni;

Stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico all'interno del centro abitato eventualmente saranno autorizzate in deroga, previa valutazione caso per caso, ai sensi dell'art. 234 T.U.LL.SS. 1265/1934;

Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 12), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

A tale proposito, in relazione ai cani e, ai gatti e ai furetti si definisce quale "numero limitato di animali" un numero di animali non superiore a:

- 2 cani più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;
- 4 gatti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;
- 4 furetti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento.

Art. 4 Custodia adeguata dell'animale

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per *possessore* colui che detiene l'animale.

Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita.

Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie.

L'uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con modalità corrette, quali definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.

L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l'abuso.

I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone; valutazioni caso per caso saranno definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.

Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 5 Nutrizione

Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età, salvo diversa disposizione del medico veterinario.

Art. 6 Cura

Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti.

Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato.

Art. 7 Ricovero

I requisiti per l'attivazione delle strutture di cui all'art. 3, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a:

- prevenire la diffusione di malattie;
- prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
- garantire il benessere degli animali.

Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie.

Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale, come codificato dalle normative vigenti.

I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.

Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.

Capitolo II Animali domestici

Art. 8 Specie domestiche

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali da reddito (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti da affezione (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 12).

Sezione I – Animali da reddito

Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 9 Detenzione degli equidi

Le dimensioni minime dei ricoveri sono definite nell'allegato 1 (equidi) del presente Regolamento.

Qualora gli equidi siano custoditi in recinti all'aperto, deve essere previsto un idoneo riparo.

Sezione II – Animali d'affezione

Art. 10 Cani

I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto. Ogni altro requisito è definito nell'allegato 2 (cani) del presente Regolamento.

Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato. Qualora si renda necessario, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di adeguata lunghezza; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere. E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.

E' ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani e per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

I cani devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dalle ordinanze sindacali specifiche in materia. I cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità del possessore.

I cani con proprietario sconosciuto rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Bergamo devono essere segnalati per la successiva cattura alla Polizia Locale.

Art. 11 Gatti

I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter disporre degli spazi descritti nell'*allegato 3* (gatti) del presente Regolamento.

I ricoveri per gatti nei gattili devono essere muniti di contenitori per gli escrementi, devono essere dotati di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.

Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite, salvo espressa previsione delle Autorità competenti, previo parere del Veterinario ufficiale territorialmente competente. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente. Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia ed igiene.

Art. 12 Altre specie tenute in ambito domestico

Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati sono definiti specifici requisiti nell'allegato 4 (piccoli mammiferi) del presente Regolamento.

Capitolo III Animali selvatici ed esotici

Art. 13 Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall'art. 8.

Art. 14 Condizioni di custodia

Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine in applicazione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia; devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 1.

E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

Capitolo IV Divieti

Art. 15 Spettacoli vietati

Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli e le mostre mercato/esposizioni che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

In particolare sono vietati:

- a) i combattimenti tra animali;
- b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
- c) le corride;
- d) il lancio delle anatre in acqua;
- e) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;
- f) altre manifestazioni simili.

Art. 16 Premi vincita

E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

Art. 17 Esibizione di animali

E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai sei mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.

E' vietato ad Enti ed Associazioni esibire animali con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo V.

Art. 18 Vendita di animali, registrazione della movimentazione

L'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o altre strutture, deve essere condizionata all'attento rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

I commercianti e i gestori di strutture che detengono mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 5 giorni lavorativi.

Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l'identificazione.

Art. 19 Pratiche vietate

Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
- b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
- c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;
- d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.
 E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
- e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.

E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con pavimentazione tale da arrecare danno o malessere all'animale, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) è fatta eccezione per motivazioni sanitarie documentate.

Cap. V Esposizioni e manifestazioni

Art. 20 Autorizzazioni

Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Bergamo, deve richiedere l'autorizzazione del competente Ufficio comunale, previo parere della Divisione Ecologia e Ambiente che, a sua volta, acquisirà il preventivo parere dei competenti servizi della ASL di Bergamo con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, corredando la domanda coi documenti previsti nell'allegato 5 del presente Regolamento.

Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune - Divisione Ecologia e Ambiente ed ai Servizi Veterinari della ASL almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Art. 21 Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.

Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell'*allegato 6* al presente Regolamento.

Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti negli *allegati 2 e 3* al presente Regolamento, in relazione alla specie interessata.

Art. 22 Prescrizioni

Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.

Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.

E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.

Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.

Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.

Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.

E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate.

Art. 23 Identificazione

Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.

I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.

Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 Limite di età

Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

Art. 25 Registri

E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.

Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

Art. 26 Trasporto

Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati ove previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

Art. 27 Trattamenti sanitari

I cani e i gatti esposti devono essere stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 28 Garanzie e controllo sanitario

Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.

Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.

L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.

Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori.

Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.

L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.

Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente in materia.

Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.

Capitolo VI Adeguamenti e Sanzioni Amministrative

Art. 29 Adeguamenti

Le attività già esistenti, di cui all'art. 3 comma 1, dovranno adeguare le proprie strutture in conformità alle norme del presente Regolamento entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 30 Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art. 31 Sanzioni

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita, ai termini dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO I MALTRATTAMENTI, SULLA DETENZIONE E LA TENUTA DEGLI ANIMALI

ALLEGATI

La detenzione non conforme ai parametri di cui ai seguenti allegati, può essere autorizzata dal Comune di Bergamo su parere dei Servizi Veterinari della ASL di Bergamo, in seguito a motivata richiesta.

ALLEGATO N. 1 EQUIDI

• Dimensioni minime per ricoveri di equidi.

			POSTA
		вох	
EQUIDI DA CORSA		3m x 3,5m	
EQUIDI	Stalloni	4m x 5m	
SELEZIONATI DA	Fattrice +	4m x 4m	
RIPRODUZIONE	redo		
	Fattrice	3m x	
		3,50m	
EQUIDI DA SELLA ,	Taglia	3m x	2,20m x
DA	grande	3,50m	3,50m
TURISMO,DA	Taglia	2,50m x	1,80m x
MACELLO A FINE	media	3m	3,00m
CARRIERA. **	Taglia	2,20m x	1,60m x
	piccola	2,80m	2,80m

L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 2,70 m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola) e comunque sarà oggetto di valutazione caso per caso.

- di regola il lato minore è quello frontale.
- ** <u>Taglia grande</u> = equidi "pesanti" o da traino. <u>Taglia media</u> = equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

Taglia piccola = equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE).

ALLEGATO N. 2 CANI

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO						
Peso del cane In Kg						
	m	Fino a 3 cani nq. per ogni cane	Oltre a 3 cani mq. per ogni cane			
MENO DI 10	1,0	1,5	1,0			
DA 11 – 30	1,5	2,0	1,5			
PIU' DI 30	2,0	2,5	2,0			

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 51 del 3 Marzo 2003)

NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL'APERTO SECONDO IL LORO BISOGNO

NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 3 GATTI

A) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.	
GATTI				
1	BOX	0,60	0,60	
2	BOX	1,00	0,60	
3	BOX	1,20	0,60	
4	BOX	1,30	0,60	
5	BOX	2,00	0,60	

B) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ.	ALTEZZA MINIMA CM.
HOMEHO GATH	-	
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3.00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

NOTE: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI (specie indicative ma non esaustive)

A)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA')	Mq. 0,35	cm. 40
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,42	cm. 60

B)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI	Mq. 0,10	cm. 25
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI	Mq. 0,16	cm. 40

C)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
FURETTO	MASSIMO 4 CUCCIOLI	Mq. 0,35	cm. 40
FURETTO	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,40	cm. 70

NOTE:

IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA GABBIA.

<u>LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30 GIORNI DI ETA', DI TUTTE LE SPECIE ELENCATE, DEVONO ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE.</u>

ALLEGATO N. 5 ELENCO DOCUMENTI

☐ Domanda, debitamente compilata, su modulistica predisposta dal Comune di Bergamo	
☐ Pianta planimetrica anche in fotocopia ☐ numero 3 copie ☐ firma del titolare ☐ disposizione spazi e principali attrezzature	
\square N° 2 marche da bollo da euro 11,00	
□ Attestazione di pagamento su c/c postale intestato a A.S.L. Bergamo 24100 Bergamo delle tariffe previste, se dovute.) -
☐ Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attivitá che si intendono svolgere con specie e del numero massimo per specie degli animali che si intendono detenere.	lelle
☐ Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.	
☐ Dichiarazione di un veterinario libero professionista che assicuri la sua presenza, completa di orari.	

ALLEGATO N. 6

ESPOSIZIONI DI CANI E GATTI AVENTI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE

	UNITA' DI		ALTEZZA	PESO VIVO	ALTEZZA	PESO VIVO	ALTEZZA
NUMERO	TENUTA	PESO VIVO	CM.	DA	CM.	> 20 KG MQ.	CM.
CANI		< 8 KG. MO.		8KG A 20 KG			
		VO KG. MQ.		MQ.			
1	GABBIE	0,60	0,60	1,00	0,80	2,00	120
2	GABBIE	0,60	0,60	1,50	0,80	3,00	120
3	GABBIE	1,00	0,60	2,00	0,80	-	-

NUMERO	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
GATTI			
Max 2	GABBIE	0,60	0,60
da 2 a 5	GABBIE	1,20	0,60